

**REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICAZIONE
GIURIDICA A GUARDIA GIURATA VOLONTARIA
PER LA SORVEGLIANZA IN MATERIA DI TUTELA DELLA FAUNA
OMEOTERMA ED ESERCIZIO DELLA CACCIA E DELLA PESCA**

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. La Città Metropolitana di Torino, in armonia con i principi della legge e dello Statuto, si impegna a valorizzare, nell'esercizio dell'attività amministrativa, l'economicità, l'efficacia, la semplificazione, la trasparenza e l'imparzialità del procedimento amministrativo.

2. Il presente regolamento si applica al procedimento amministrativo teso al riconoscimento della qualifica di Guardia Giurata Volontaria, successivamente indicata come G.G.V., di cui all'art. 163, comma 3, lettere a) e b) del D. Lgs. 31/3/1998 n. 112 ed in particolare:

a) G.G.V. in materia venatoria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 della L. 11/2/1992 n. 157;

b) G.G.V. in materia ittica, ai sensi dell'art. 31 del Testo Unico delle Leggi della Pesca, approvato con R.D. 8/10/1931 n. 1604 e dell'art. 22 della L.R. 29/12/2006, n. 37.

3. Il riconoscimento può essere rilasciato a seguito di procedimento istruttorio che accerti la verifica dell'esistenza di presupposti di legittimità, condizioni tecniche o valutazioni e accertamenti meramente tecnici, comprendenti anche valutazioni in ordine alla opportunità a rilasciare il provvedimento finale.

Art. 2

Requisiti per il riconoscimento della qualifica di G.G.V.

1. La qualifica di G.G.V. in materia venatoria e/o ittica può essere concessa, su richiesta, a coloro che siano in possesso di specifiche attestazioni di idoneità rilasciate dalla Città Metropolitana di Torino o da altre province della Regione Piemonte e conseguite a seguito della partecipazione ad un corso di preparazione ed al superamento di un esame finale, ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale e dei disposti della D.G.P. 3/7/2001 n. 709-148562/2001 e della D.G.P. 30/10/2007 n. 1219-751506/2007.

2. Il soggetto per il quale viene richiesto il riconoscimento deve inoltre, anche in considerazione di quanto stabilito dagli artt. 11 e 138 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18/6/1931 n. 773 (di seguito T.U.L.P.S.), possedere i seguenti ulteriori requisiti:

a) avere cittadinanza italiana o essere cittadino U.E. con residenza in Italia;

- b) avere raggiunto la maggiore età (anni 18 ai sensi dell'art. 1 L. 08/03/1975 n. 39);
 - c) essere in possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo;
 - d) non avere riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso per delitti, ovvero per reati che possono avere in qualche modo attinenza con lo svolgimento delle funzioni di G.G.V.;
 - e) non aver commesso violazioni di carattere amministrativo durante l'esercizio dell'attività venatoria e della pesca sportiva nei due anni precedenti la richiesta di riconoscimento;
 - f) essere in possesso dell'idoneità psico-fisica allo svolgimento dell'attività di G.G.V. accertata dal Servizio di Medicina Legale dell'ASL in corso di validità secondo quanto previsto dall'art. 41 del D.P.R. 445/2000 ;
 - g) essere membro di un'Associazione venatoria, agricola o di protezione ambientale e/o animale presente nel comitato tecnico faunistico venatorio nazionale e delle Associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'Ambiente che abbiano una sede con rappresentanza stabile sul territorio della Città Metropolitana di Torino e/o essere membro di un'Associazione piscatoria riconosciuta e/o dei comitati di bacino che abbiano una sede con rappresentanza stabile sul territorio della Città Metropolitana di Torino;
- Il venire meno nel periodo di validità del riconoscimento del possesso di uno dei requisiti suddetti deve essere immediatamente comunicato alla Città Metropolitana di Torino dall'interessato o dalla Associazione di appartenenza non appena ne abbia avuto conoscenza.

3. L'aspirante alla nomina a G.G.V. deve inoltre essere in possesso del requisito di buona condotta secondo l'accezione contenuta nelle norme sopra richiamate.

Art. 3

Modalità per l'attivazione del procedimento

1. La richiesta per il riconoscimento della qualifica di G.G.V. può essere avanzata dai seguenti soggetti:

a) nel caso di qualifica di G.G.V. in materia venatoria, ai sensi dell'art. 27 della L. 157/92, da una Associazione venatoria, agricola e di protezione ambientale nazionale, presente nel comitato tecnico faunistico venatorio nazionale, nonché da associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'Ambiente;

b) nel caso di qualifica di G.G.V. in materia ittica, ai sensi dell'art. 31 del R.D. 1604/31 dai Comuni, dai Consorzi e dalle Associazioni di settore, così come identificate con D.G.P. 3/7/2001 n. 709-148562/2001 e dalla D.G.P. 30/10/2007 n. 1219-751506/2007.

2. La richiesta, da presentarsi a cura di una delle Associazioni aventi i requisiti di cui al precedente art. 2 comma g) , in carta resa legale dai soggetti che non rientrano in un regime tributario agevolato, deve essere indirizzata alla Città Metropolitana di Torino e sottoscritta dal rappresentante dell'Associazione richiedente e, per presa visione e accettazione, dall'aspirante guardia.

La domanda dovrà contenere i dati anagrafici di entrambi i richiedenti e le materie di competenza per le quali si richiede il decreto.

Le Associazioni di appartenenza devono provvedere a stipulare un'apposita polizza assicurativa infortuni a favore delle Guardie impegnate nei servizi di vigilanza per tutta la durata dei medesimi, nonché alla stipula di altra polizza di responsabilità civile verso terzi

per i danni eventualmente provocati dalle G.G.V. a causa ed in occasione dell'attività svolta.

3. Alla richiesta devono essere allegati:

a) una dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta dall'aspirante guardia, effettuata su moduli predisposti e accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità valido, attestante il proprio stato di famiglia e il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del precedente art. 2, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445;

b) un certificato di idoneità psico-fisica allo svolgimento dell'attività di G.G.V. rilasciato dal Servizio di Medicina Legale dell' ASL in corso di validità; le Associazioni sono tenute a comunicare al Servizio Tutela Fauna e Flora della Città Metropolitana eventuali inidoneità di qualunque natura che limitino l'operatività e l'espletamento del Servizio durante la validità del decreto di nomina.

c) n. 2 fotografie formato tessera a capo scoperto, di cui una legalizzata.

d) n. 1 marca da bollo da apporre sull'originale del decreto, fatta eccezione per i casi di esenzione.

4. La richiesta sarà completata d'ufficio con l'accertamento del requisito della buona condotta necessario per il riconoscimento della qualifica di G.G.V. mediante acquisizione delle certificazioni del Casellario Giudiziario e dei Carichi Pendenti ovvero con qualsiasi altra documentazione ritenuta idonea allo scopo.

Art. 4

Irregolarità dell'istanza e incompletezza della documentazione

1. Qualora l'istanza sia irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento applica le disposizioni di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241, comunicando al richiedente le cause di irregolarità o incompletezza.

2. In tal caso il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento dell'istanza regolare e completa.

3. Qualora il responsabile del procedimento non provveda alla comunicazione nelle modalità di cui al comma 1, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento dell'istanza.

Art. 5

Acquisizione di informazioni

1. La richiesta ad un organo di altra pubblica Amministrazione che venga chiamato nel corso dell'istruttoria a fornire informazioni dovute per legge o regolamento, determina che il termine fissato per la conclusione del procedimento è sospeso per il tempo occorrente all'acquisizione dell'informativa necessaria, secondo quanto previsto dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 6

Riconoscimento della qualifica di G.G.V. e relativa validità temporale

1. Il riconoscimento della qualifica di G.G.V. ha validità di anni due dalla data del rilascio, come previsto dall'art. 138 del R.D. 18/06/1931, n. 773 (T.U.L.P.S.).

2. Registro delle G.G.V.

E' istituito il registro su supporto informatico delle G.G.V. della Città Metropolitana di Torino formato e gestito dal Servizio Tutela Fauna e Flora, contenente tutte le informazioni necessarie e indispensabili per la funzionalità del coordinamento. Alle G.G.V. viene rilasciato a cura della Città Metropolitana di Torino un documento di riconoscimento, munito di fotografia e numero di iscrizione all'elenco del registro informatico della Città Metropolitana di Torino, attestante la qualificazione conseguita, l'Associazione di appartenenza e le materie di competenza. La validità di tale documento è fissata in anni sei ed è subordinata al permanere dello stato giuridico di G.G.V. Il tesserino è di proprietà della Città Metropolitana di Torino e dovrà essere tenuto sempre in buono stato di conservazione, nonché restituito ove richiesto dai competenti Uffici e/o alla scadenza del medesimo. In caso di smarrimento deve essere presentata denuncia all'autorità competente e la Città Metropolitana provvederà alla emissione di un duplicato ove ne ricorrano i presupposti.

La sospensione, la revoca o la scadenza del decreto di nomina a guardia volontaria comporta l'obbligo della tempestiva riconsegna, da parte del titolare, del tesserino identificativo alla Città Metropolitana.

3. Successivamente al rilascio del decreto di prima nomina, la G.G.V. deve prestare giuramento dinnanzi al Sindaco del Comune di residenza. Del verbale di tale giuramento deve essere trasmessa copia al competente Servizio della Città Metropolitana di Torino.

Art. 7

Verifica della sussistenza del requisito della buona condotta

1. La verifica della sussistenza dei requisiti per la conferma della nomina a G.G.V., demandata al responsabile del procedimento, viene effettuata sulla base delle segnalazioni eventualmente inoltrate dagli interessati, o dalle Associazioni di appartenenza, a norma dell' art. 2, comma 2, lettere da a) ad e) e sull' accertamento del requisito di buona condotta mediante acquisizione dei certificati rilasciati dal Casellario Giudiziario e dei Carichi Pendenti, ovvero con altra documentazione ritenuta idonea.

2. Qualora nel corso del biennio venga accertata la perdita temporanea o permanente di almeno uno dei requisiti soggettivi necessari per il rilascio del riconoscimento è disposta la sospensione o revoca della qualifica di G.G.V. ai sensi del successivo art. 8.

3. La Città Metropolitana di Torino si riserva, comunque e in ogni tempo, qualora ne rilevi la necessità, ogni forma di accertamento sui comportamenti, dotati o meno di rilievo penale, che consentano di valutare il requisito di buona condotta delle G.G.V.

Art. 8

Sospensione o revoca del riconoscimento della qualifica

1. La perdita temporanea di almeno uno dei requisiti previsti per il riconoscimento comporta la sospensione della qualifica di G.G.V.

2. La perdita definitiva di almeno uno dei requisiti necessari per il rilascio del riconoscimento comporta la revoca della qualifica stessa.

3. La revoca è altresì disposta nel caso in cui sia accertata la falsità delle dichiarazioni rese in sede di riconoscimento della nomina. In tal caso a carico del soggetto sono attivati i provvedimenti previsti dalla vigente normativa.

4. Il competente Servizio della Città Metropolitana qualora riceva segnalazioni inerenti violazioni di qualsiasi genere e natura compiute dalle G.G.V. durante l'espletamento dei propri compiti, deve effettuare gli opportuni accertamenti e, dopo aver sentito l'interessato, può, nel caso sussistano i presupposti ed in considerazione della gravità dell'abuso commesso, disporre:

- a) la sospensione della qualifica di G.G.V. per un periodo fino ad un anno;
- b) la revoca immediata della qualifica.

5. La revoca del riconoscimento è altresì disposta dalla Città Metropolitana di Torino su richiesta dell'Associazione proponente o su dimissione volontaria della G.G.V.

In entrambi i casi l'interessato non può ottenere un nuovo riconoscimento prima che siano trascorsi dodici mesi dalla data di approvazione del provvedimento di revoca e la nuova richiesta di riconoscimento dovrà essere presentata secondo le modalità di cui all'art. 3 .

Art. 9

Rinnovo

Il rinnovo biennale del riconoscimento della qualificazione giuridica a G.G.V. è effettuato dalla Città Metropolitana di Torino mediante nuovo decreto di nomina, previa istanza da parte dell'Associazione, completa degli allegati di cui all'art. 3 punto 3 lett. a) e lett. d) del presente Regolamento.

Per ottenere il rinnovo, la G.G.V. deve aver effettuato almeno 150 ore di servizio effettivo nel biennio di validità del decreto in scadenza, nei termini previsti dal "Regolamento per il coordinamento dell'attività delle Guardie Giurate Volontarie delle Associazioni Piscatorie, Venatorie, di Protezione ambientale e di Organizzazioni professionali agricole" di cui alla D.C.P. n. 283-64388 del 17/03/2009 art. 5.

Decorsi sei anni dal primo rilascio del decreto, dovrà essere riconsegnato alla Città Metropolitana di Torino il documento identificativo, come previsto all'art. 6 comma 2 del presente Regolamento.

Decorsi sei anni dal primo rilascio del decreto, per rinnovare la qualifica di G.G.V. l'Associazione dovrà presentare una nuova istanza secondo la medesima procedura prevista per il primo rilascio.

Art. 10

Disposizioni finali

La Città Metropolitana di Torino è esonerata, nei confronti delle G.G.V. e delle Associazioni di appartenenza da ogni altro e qualsiasi obbligo, onere o responsabilità che non sia espressamente richiamato nel presente Regolamento o previsto dalla normativa vigente. Le funzioni svolte dalle G.G.V. non danno titolo ad alcuna forma di retribuzione, e per quanto attiene all'attività disciplinata dal presente regolamento, la qualifica di G.G.V. non presuppone, non si qualifica e non costituisce a nessun titolo, forma di rapporto di lavoro subordinato, autonomo o di contenuto patrimoniale con la Città Metropolitana di Torino.

Le Associazioni di appartenenza delle G.G.V. sono responsabili degli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro".

Art. 11

Norma transitoria

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento tutti i decreti di riconoscimento a G.G.V., anche quelli in corso di validità, vengono uniformati ai termini temporali di validità previsti dall'art. 138 del R.D. 18/06/1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) e dovranno essere quindi rinnovati secondo le nuove modalità.

Art. 12

Norma di rinvio, abrogazione e entrata in vigore

- a) Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di legge e regolamento;
- b) Il precedente regolamento per il rilascio e il rinnovo del decreto di nomina a guardia giurata volontaria per la sorveglianza in materia di tutela della fauna omeoterma ed esercizio della caccia e della pesca di cui alla D.G.P. n. 294-93563 del 15/7/2003 è abrogato;
- c) il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Torino.